

Sentenza n. 161 del 2005 (Smaltimento e stoccaggio di rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi)

La Corte costituzionale, investita dal T.A.R. della Basilicata della questione di legittimità dell'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), come modificata dall'articolo 46 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 (Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano), ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevede il divieto di accogliere negli impianti di smaltimento o di stoccaggio della regione, rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni.

La Consulta ricorda, infatti, che in tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, lettera *a*), e 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), mentre non vale per altri tipi di rifiuti, per i quali vige, invece, il diverso criterio della vicinanza di impianti appropriati, per ridurre i movimenti dei rifiuti stessi. Quest'ultimo criterio vale per i rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, per i quali, quindi, il legislatore non individua ambiti territoriali di riferimento, ma indica la necessità che detti rifiuti possano giungere ad un impianto più vicino specializzato per il loro smaltimento al fine di ridurre i movimenti degli stessi.

Premesso ciò, la legge regionale che vieta a chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni, è legittima con riferimento ai soli rifiuti urbani non pericolosi, ma si pone, invece, in contrasto con la Costituzione nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. Si pone, inoltre, in contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997 nonché con l'articolo 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni.

Dott. ssa Paola Garro